

Bur n. 25 del 23/03/2010

Acque

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 383 del 23 febbraio 2010

R.D.1775/1933 art.93 – Piano di Tutela delle Acque, art.40 Norme Tecniche di Attuazione – Pozzi a uso domestico. Disposizioni operative.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alla Difesa del Suolo, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Dall'intervenuta competenza regionale in materia di gestione dei beni del demanio idrico, conseguente al D.Lgs.112/98, la Regione ha avviato un processo di aggiornamento e revisione delle vecchie disposizioni statali riguardanti l'uso delle acque pubbliche, cercando di modificare e integrare il quadro normativo per adeguarlo alle esigenze di difesa del patrimonio idrico regionale.

In questo processo, è emerso che alcune norme del tuttora vigente R.D.1775/1933 dovevano essere reinterpretate alla luce dell'attuale situazione degli acquiferi regionali e della necessità di porre in essere opportuni provvedimenti per tutelare le risorse disponibili, diminuire i consumi, razionalizzare gli usi. Ciò con particolare riguardo alle acque sotterranee il cui livello, dagli anni '50, è in progressiva costante diminuzione.

Una fattispecie di prelievo di acque sotterranee (pozzo), già prevista dal R.D.1775/1933, che va prioritariamente analizzata e rapportata alla situazione attuale è quella dei pozzi a uso domestico ex art.93. Detto articolo prevede una procedura agevolata e priva di autorizzazione per i pozzi utilizzati per gli "usi domestici" che comprendono, oltre alle necessità potabili della "domus" del proprietario del fondo, l'innaffiamento di giardini e orti e l'abbeveraggio del bestiame.

In seguito a valutazioni e approfondimenti si è giunti a considerare che:

– i pozzi per gli usi domestici, nella realtà del territorio regionale, possono servire una utenza potabile ma, soprattutto, servono altri usi collegati alla residenza quali ad esempio l'irrigazione di orti e giardini;

– spesso tali pozzi, per i quali il regio decreto del 1933 lascia ampia libertà, sono realizzati anche per evitare l'allacciamento all'acquedotto pubblico e quindi il pagamento della relativa tariffa;

– per le disposizioni di cui al R.D.1775/1933, i pozzi a uso domestico sfuggono a qualsiasi controllo sia in fase di realizzazione sia, soprattutto, durante l'esercizio, creando possibili fenomeni d'inquinamento delle falde conseguente a una scorretta esecuzione del pozzo ma anche determinando, talvolta, un consistente spreco della risorsa, come nel caso delle cosiddette "fontane" a getto continuo;

– ove presente, l'uso di pozzi privati a fini potabili può determinare condizioni di rischio per la salute degli utenti in quanto, diversamente dagli acquedotti pubblici, mancano adeguati controlli di qualità sulle acque consumate.

Pertanto, anche sulla base delle suddette considerazioni, con DGR1509/2008 la Giunta regionale aveva stabilito di limitare il riconoscimento dell'uso domestico ex art.93 ai soli pozzi realizzati in area priva di acquedotto, allo scopo di indurre gli utenti che avevano le necessità idriche tipiche degli usi domestici, solitamente di modestissima entità, ad allacciarsi all'acquedotto evitando l'esecuzione di un nuovo pozzo. In tal

modo, quindi, si mirava a ottenere un primo risultato di contenimento della diffusione incontrollata dei pozzi a uso domestico, ora non più accettabile in ragione dell'accertata situazione di sofferenza degli acquiferi regionali.

Peraltro, con la stessa deliberazione, per attribuire maggiore incisività alla disposizione e valutare i consistenti effetti che la stessa avrebbe prodotto sul territorio, era stata ravvisata l'opportunità di collocare la norma all'interno del Piano di Tutela delle Acque, allora in discussione.

La disposizione, infatti, è stata confermata anche dal Piano di Tutela delle Acque – art.40 delle Norme Tecniche di Attuazione, recentemente approvato dal Consiglio Regionale, assumendo in tal modo piena efficacia. Lo stesso articolo, inoltre, prevede, nelle zone sottoposte a primaria tutela, anche altre restrizioni a carico dei pozzi a uso domestico quali la limitazione della portata media giornaliera e l'obbligo di installarvi gli apparecchi per la misura del consumo d'acqua.

Ciò posto, è necessario fornire alle strutture regionali (Direzioni e Unità di Progetto) che svolgono le funzioni di Genio Civile alcune disposizioni applicative della norma di cui sopra, come di seguito indicato:

In attuazione della disposizione di cui all'articolo 40 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, non è ammessa, in aree servite da acquedotto civile, la realizzazione di pozzi per gli usi domestici di cui all'articolo 93 R.D.1775/1933.

Tuttavia, considerato lo scopo della norma, consistente nel provocare l'allacciamento all'acquedotto pubblico delle utenze per gli usi domestici, la realizzazione del pozzo è consentita, anche nelle aree servite da acquedotto, esclusivamente nei casi in cui:

- a) già esiste un'utenza potabile da acquedotto pubblico, ma il soggetto gestore del servizio dichiara di non poter soddisfare adeguatamente il fabbisogno richiesto per gli usi domestici;
- b) non esiste già un'utenza potabile da acquedotto e il soggetto gestore del servizio idrico dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento.

La realizzazione di un pozzo per gli usi domestici di cui all'art.93 R.D.1775/1933 deve essere preventivamente comunicata alle strutture regionali che svolgono le funzioni di Genio Civile almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Alla ricezione della comunicazione, la citata struttura regionale verifica l'ammissibilità del prelievo per gli usi domestici e, in caso negativo, invita il richiedente a presentare domanda di concessione di derivazione, ove quest'ultima sia consentita dal Piano di Tutela delle Acque. Diversamente, la stessa struttura regionale comunica all'interessato il divieto di procedere all'esecuzione del pozzo.

La comunicazione preventiva di cui sopra deve essere accompagnata dalla dichiarazione del soggetto gestore del servizio idrico attestante che l'area in cui è prevista la realizzazione del pozzo non è servita da acquedotto civile ovvero che, per l'utenza per gli usi domestici richiesta, ricorre una delle circostanze di cui ai punti a) e b) sopra indicati.

La comunicazione di avvenuta scoperta d'acqua di cui all'art. 103 R.D.1775/1933, anche per un pozzo per gli usi domestici, è obbligatoria e deve essere inviata alla struttura regionale che svolge le funzioni di Genio Civile entro 30 giorni dal fatto.

Alla ricezione della comunicazione ex art.103 R.D.1775/1933, la struttura regionale che svolge le funzioni di Genio Civile, ove non già provveduto, accerta l'ammissibilità del prelievo per gli usi domestici e, in caso di esito negativo, invita il richiedente a presentare domanda di concessione di derivazione, ove quest'ultima sia consentita dal Piano di Tutela delle Acque. Diversamente, la citata struttura regionale ordina la cessazione dell'utenza tramite sigillatura del pozzo ovvero ne prescrive la cementazione qualora il pozzo medesimo, dalla documentazione tecnica prodotta dal proprietario su richiesta della stessa struttura regionale, sia ritenuto di pregiudizio per l'integrità e la qualità degli acquiferi.

Considerato il limite sulla portata media giornaliera, già imposto dall'art. 40 comma 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque e il limite del rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni previsto dall'art. 41 delle NTA, i pozzi a uso domestico sono limitati, per quanto riguarda la portata massima istantanea, al valore di $Q_{max} = 0,6$ litro/s.

In ogni caso, come previsto dall'art. 40 comma 3 delle NTA, il pozzo dovrà essere dotato di organi di intercettazione e di adeguati strumenti di misura delle portate o volumi emunti.

Tenuto conto della rilevanza del presente provvedimento e del conseguente notevole impatto sul territorio delle disposizioni in esso contenute, è opportuno che le stesse siano immediatamente e ampiamente divulgate in tutto il territorio regionale, coinvolgendo a tal fine anche gli Enti e le Amministrazioni locali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

VISTO il R.D.1775/1933

VISTA la DGR 1509/2008

VISTO il Piano di Tutela delle Acque]

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa relative ai pozzi per gli usi domestici di cui all'art.93 R.D.1775/1933;
2. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di trasmettere il presente provvedimento alle Direzioni regionali di Distretto affinché le stesse provvedano a darvi puntuale applicazione;
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo, d'intesa con le Direzioni di Distretto competenti, di divulgare sul territorio regionale il contenuto del presente provvedimento, coinvolgendo gli Enti e le Amministrazioni locali.

Bur n. 29 del 06/04/2010

Demanio e patrimonio

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 596 del 09 marzo 2010

R.D.1775/1933. Derivazioni d'acqua superficiali e sotterranee. Disposizioni varie.

L'Assessore alle politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Fin dall'anno 2001, la Regione del Veneto ha assunto la titolarità delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico e, in particolare, quelle attinenti alle derivazioni d'acqua sia superficiale che sotterranea, tramite pozzi.

Nell'organizzazione normativa e procedurale del settore, la Regione ha già provveduto tramite numerosi provvedimenti legislativi e amministrativi a determinare le disposizioni necessarie, anche di natura finanziaria, per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Ciò nonostante, emerge ancora la necessità di sciogliere alcune questioni, finora non affrontate, che al momento fanno insorgere negli Uffici istruttori dubbi o incertezze operative.

A tal fine, quindi, è necessario adottare le seguenti disposizioni.

RATEIZZAZIONE CANONI PREGRESSI

Con DGR1997/2004 era stata prevista la possibilità da parte degli utenti di corrispondere i canoni di concessione relativi ad annualità pregresse in forma rateale, stabilendo che detta facoltà potesse essere esercitata fino al 31.12.2005.

Al riguardo, tenuto conto del persistere delle condizioni che a suo tempo avevano suggerito di adottare il provvedimento, si ritiene opportuno disporre in via definitiva e senza limiti temporali di validità che:

- il versamento della somma costituente il recupero di canoni pregressi, previa comunicazione del concessionario al Genio Civile, può essere effettuato anche in forma rateale, fino a un massimo di 5 rate annuali da corrispondere nell'anno successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta di pagamento;
- il versamento rateale è ammesso solo per importi superiori a Euro 2.000,00.

PRELIEVI ABUSIVI – art.96 comma 6 D.lgs. 152/2006 – art.17 R.D. 1775/1933

L'art. 96 D.lgs.152/2006 prevedeva la possibilità, per i prelievi d'acqua sprovvisti di autorizzazione, di presentare domanda di concessione in sanatoria entro il 30.6.2006. In mancanza di questa, il prelievo abusivo è sottoposto alla procedura sanzionatoria di cui all'articolo 17 comma 3 del R.D.1775/1933 che comprende, tra l'altro, la "cessazione dell'utenza abusiva".

Detta disposizione, ancorché riguardante tutte le derivazioni d'acqua, superficiali e sotterranee, trova maggiore applicazione nel settore dei pozzi, dove il fenomeno del prelievo abusivo d'acqua, da sempre, assume particolare consistenza.

Pertanto, con specifico riferimento ai prelievi di acqua sotterranea tramite pozzi, corre l'obbligo disporre quanto segue:

- 1) Per cessazione dell'utenza s'intende la sigillatura del pozzo atta a impedire il prelievo d'acqua. La sigillatura del pozzo è disposta dal Genio Civile ed è eseguita a cura e spese del proprietario.
- 2) E' fatta salva la facoltà riconosciuta all'Autorità idraulica – Genio Civile regionale, di consentire la continuazione del prelievo nelle circostanze previste nel medesimo articolo 17 comma 3.
- 3) Una volta proceduto alla sigillatura del pozzo e all'applicazione della sanzione, la stessa struttura regionale può ammettere la presentazione di una domanda di concessione per la riattivazione del pozzo, che è avviata a istruttoria secondo la normativa vigente. L'accoglimento della domanda di concessione è subordinato alla dimostrazione da parte del proprietario, mediante idonea documentazione, che il pozzo realizzato non sia di pregiudizio per la qualità e integrità degli acquiferi.
- 4) Nel caso in cui si accerti che il pozzo realizzato pregiudica l'integrità e la qualità degli acquiferi, il Genio Civile dispone la demolizione del pozzo mediante cementazione, a cura e spese del proprietario.

MANUTENZIONE POZZI

E' pratica comune, per tutti gli utenti di pozzi, procedere con regolare frequenza alla manutenzione delle opere realizzate, al fine di garantire la continuità della portata prelevata e l'integrità del manufatto.

Detti interventi però, non essendo soggetti ad autorizzazione, sono eseguiti senza darne comunicazione all'Autorità competente e ciò, spesso, determina l'insorgere di dubbi, soprattutto negli Uffici regionali, sulla reale natura dei lavori.

E' necessario, pertanto, istituire l'obbligo che ogni intervento di manutenzione a carico di un pozzo esistente sia preventivamente comunicato al Genio Civile almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. In difetto, la stessa struttura regionale, ove informata dei lavori, ne dispone l'immediata sospensione per le verifiche del caso.

DOMANDE DI RICONOSCIMENTO E PREFERENZIALI – art. 4 R.D.1775/1933.

A seguito del D.P.R.238/99, tutte le acque, superficiali e sotterranee sono state dichiarate appartenenti al demanio pubblico e, conseguentemente, è stata data facoltà, per le utilizzazioni in atto al 10.8.99, momento di entrata in vigore del decreto, di presentare domanda di riconoscimento o concessione preferenziale ai sensi dell'articolo 4 R.D.1775/1933.

Sono pertanto affluite agli Uffici regionali numerose domande del tipo sopra indicato, sulle quali è stata avviata l'istruttoria secondo i criteri e le modalità stabilite dalla vigente normativa, sia statale che regionale. In particolare, con successivi provvedimenti della Giunta regionale e da ultimo con DGR 3759/2007, è stato prorogato fino al 31.12.2009 il diritto dell'utenza a continuare l'esercizio delle derivazioni d'acqua dipendenti dalle domande di cui sopra.

Ora, per una larga parte delle domande, è tuttora in corso il procedimento volto al rilascio della concessione. Inoltre, per dette utilizzazioni, sussiste per l'utente il diritto alla concessione, ai sensi del citato art.4 R.D.1775/1933.

Ciò posto, è necessario autorizzare la continuazione dell'esercizio delle derivazioni d'acqua dipendenti dalle domande di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 R.D.1775/1933, fino al provvedimento finale di concessione emesso dal competente Genio Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

VISTO il DPR 238/99

VISTO il D.lgs. 275/1993;

VISTO il R.D.1775/1933;

VISTA la L.R.1/2004;

VISTO il D.lgs.152/2006

VISTO il Piano di Tutela delle Acque]

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le derivazioni d'acqua pubblica.

Bur n. 29 del 06/04/2010

Demanio e patrimonio

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 597 del 09 marzo 2010

D.lgs.275/1993 art.10. Piano di Tutela delle Acque – Art.40 Norme Tecniche di Attuazione. Denunce pozzi. Disposizioni varie.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Fin dall'anno 2001, la Regione del Veneto ha assunto la titolarità delle funzioni di gestione dei beni del demanio idrico e, in particolare, quelle attinenti alle derivazioni d'acqua sia superficiale che sotterranea, tramite pozzi.

Nell'organizzazione normativa e procedurale del settore, la Regione ha già provveduto tramite numerosi provvedimenti legislativi e amministrativi, a fissare le disposizioni necessarie, anche di natura finanziaria, per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Ciò nonostante, emerge ancora la necessità di assumere nuove determinazioni su talune questioni, finora non affrontate, che al momento fanno insorgere negli Uffici istruttori regionali dubbi o incertezze operative.

In particolare, è necessario definire le modalità con cui trattare le denunce pozzi che gli utenti dovevano inviare agli Uffici regionali in ottemperanza dell'articolo 10 del D.lgs.275/1993.

L'art. 10 del D.lgs.275/93 prevedeva l'obbligo di denuncia dei pozzi esistenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, termine poi più volte prorogato fino al 31.12.2007, giusta art.2 Legge 17/2007. Lo stesso articolo stabiliva altresì che detta denuncia era finalizzata ad attivare presso gli Uffici competenti la procedura di cui all'articolo 103 del R.D.1775/1933 e cioè accertare la quantità d'acqua prelevata e procedere con gli adempimenti conseguenti.

In sostanza, la norma aveva il duplice scopo di fare emergere i pozzi esistenti che non erano stati segnalati agli Uffici competenti ai sensi del R.D.1775/1933 e di avviare gli stessi pozzi a regolarizzazione sia amministrativa che finanziaria.

Negli anni successivi al 1993, in ossequio alla norma, sono pervenute alla Regione decine di migliaia di denunce di pozzi ma, solo per una parte di queste, hanno fatto seguito altre comunicazioni da parte dell'utente (domanda di riconoscimento, domanda di concessione preferenziale, domanda di concessione ordinaria) che hanno determinato l'avvio della relativa istruttoria. Per moltissimi pozzi, invece, il dichiarante, dopo la denuncia ex art.10 D.lgs.275/93, non ha inviato alcuna ulteriore istanza o comunicazione (se non la ripetizione della denuncia stessa) e, pertanto, per detti pozzi la denuncia figura quale unico atto depositato presso gli Uffici regionali.

Peraltro, l'elevatissimo numero di denunce ha messo in difficoltà gli Uffici che comprensibilmente non hanno potuto avviare alcuna attività istruttoria in assenza di disposizioni superiori su criteri e modalità con cui affrontare in maniera efficace l'enorme massa di documenti presentati.

Sul punto è intervenuto anche il Piano di Tutela delle Acque recentemente approvato, che, all'articolo 40 delle Norme Tecniche di Attuazione, stabilisce che in tutto il territorio regionale possono essere assentiti i prelievi d'acqua sotterranea connessi alle denunce pozzi ex art.10 D.lgs.275/93 e che la denuncia, ove non seguita da domanda di concessione, tiene luogo della domanda di concessione di derivazione d'acqua. Su quest'ultima, inoltre, devono essere avviati gli adempimenti previsti dal R.D.1775/1933, richiedendo in particolare la documentazione di cui

all'articolo 7 dello stesso regio decreto.

Ora, vista la specifica norma del Piano di Tutela, dovendo dare corso all'istruttoria sulle denunce presentate, è necessario dare luogo alle seguenti disposizioni operative:

- I pozzi oggetto di sola denuncia ex art. D.lgs.275/93, sono avviati alle procedure di cui all'articolo 103 R.D.1775/1933 e agli adempimenti conseguenti. La denuncia vale come domanda di concessione di derivazione d'acqua.
- Qualora la denuncia riguardi un pozzo per gli usi domestici di cui all'art.93 R.D.1775/1933, si applicano le corrispondenti specifiche disposizioni.
- Sulle denunce pozzi ex art.10 D.lgs.275/93 non si procede alle pubblicazioni di cui all'articolo 7 R.D.1775/1993.
- I competenti uffici regionali del Genio Civile eseguono l'istruttoria sulla base delle previsioni del R.D. 1775/1933 e delle disposizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque – art. 40 Norme Tecniche di Attuazione. A tal fine, richiedono la prescritta documentazione tecnica, anche in riferimento all'art.7 del citato regio decreto.
- L'istruttoria può essere eseguita per gruppi di pozzi con lo stesso uso e ricadenti nello stesso Comune.
- Tenuto conto che il parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 96 D.lgs.152/2006 è riferito alle "domande per nuove concessioni e utilizzazioni" mentre le denunce ex art.10 D.lgs.275/93 riguardano utilizzazioni di acqua sotterranea da tempo esistenti, detto parere non è dovuto.
- Ai sensi dell'articolo 96 comma 7 del D.lgs.152/2006, i canoni demaniali di derivazione d'acqua sono dovuti a decorrere dal 10.8.1999.
- Per i pozzi la cui istruttoria ha esito negativo, il Genio Civile regionale dispone la cessazione dell'utenza. In tal caso, comunque sono dovuti i canoni demaniali a decorrere dal 10.8.99 e fino alla cessazione dell'utenza.
- Per le denunce pozzi presentate oltre il 31.12.2007, il prelievo è da considerarsi senza titolo e il Genio Civile procede ai sensi dell'articolo 17 R.D.1775/1933.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs. 275/1993;

VISTO il R.D.1775/1933;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque;]

delibera

1. di approvare le disposizioni di cui in premessa, riguardanti le denunce pozzi di cui all'articolo 10 D.lgs.275/1993;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture regionali del Genio Civile per la puntuale applicazione;
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.